



Comune di Casal Velino

Provincia di Salerno

Piazza XXIII Luglio n. 6 - 84040 Casal Velino (Sa)

Tel. 0974/908818 - Fax 0974.902290

http: www.comune.casalvelino.sa.it e-mail: utc@comune.casalvelino.sa.it



10 marzo 2020

Prot. n° 2406

OGGETTO	AUTORIZZAZIONE PER ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA N° 09-acp/2020 <i>Rilasciata ai sensi degli artt. 167 e 181 del d. Lgs. 22.01.2004, n. 42</i>
Pratica edilizia N°	37/2019
Ubicazione	Comune di Casal Velino, fraz. Marina, voa Torre In catasto foglio 31, mappale n° 1388 sub 7
Tecnico Progettista	Arch. D'AIUTO Francesco – Albo Architetti P.P.C. Salerno n° 515
Richiedente	DE VINCENTIIS Anna
Intervento	Realizzazione di opere in difformità dal P.C. n° 26 del 29.05.2018, circa l'Unità Residenziale con relative aree di pertinenza in via Torre della frazione Marina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- l'istanza presentata da DE VINCENTIIS Anna in data 24.05.2019 prot. n° 4965, tesa ad ottenere l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, circa l'esecuzione di **“Opere in difformità dal P.C. n° 26 del 29.05.2016, circa l'unità residenziale con relative aree di pertinenza, sita in via Torre della frazione Marina”**, riportata in catasto al fog. 31 col mappale n° 1388 sub 7, in assenza di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D. lgs. n° 42/2004;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 recante *"Codice Dei Beni Culturali e del Paesaggio"* e ss.mm.ii.;
- il d.P.C.M. 12/12/2005;
- il P.R.G. vigente;

Accertato che

- l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi:
 - *dell'art.136, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, in quanto assoggettato a tutela paesaggistica con specifico provvedimento (D.M. 02/11/1968);*
 - *dell'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, in quanto ricadenti entro il perimetro del Parco Nazionale del C.V.D.A.;*

Verificato che

- il fabbricato, adibito ad albergo e ristorante è stato autorizzato con i seguenti titolo abilitativo:
1P.C. n° 26 del 29.05.2018;
- l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e degli articoli 2 e 4 del DPR 31/2017;

Considerato che

- la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente, da leggi delega della Regione Campania, che risulta idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Dato atto che

- in data 04.06.2019, con nota protocollo n. 5334 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, al fine acquisirne il parere vincolante:
 - *copia dell'istanza di Compatibilità Paesaggistica;*
 - *la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati tecnici, a firma di professionista abilitato;*
 - *relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento paesaggistico favorevole, senza prescrizioni;*
- in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento, ai sensi dall'art. 146 co. 7 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Riscontrato che

- la documentazione trasmessa alla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno e Avellino è stata acquisita al prot. n° 15712 del 10.07.2019 e che entro il termine di 90 giorni, con nota in data 30.08.2019, protocollo n° 18962, il Soprintendente ha emesso il vincolante parere favorevole, di cui all'art. 167, comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, senza prescrizioni;

Preso atto

- di tale vincolante parere favorevole senza prescrizioni e richiamate le argomentazioni ivi contenute, che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico;
- del Nulla Osta dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, con nota prot. n° 9257 del 28.06.2019, pervenuta in data 08.07.2019 ed acquisita al prot. comunale al n° 6695;
- che la richiedente, sulla scorta di perizia tecnico-estimativa acquisita al protocollo comunale col n° 9899 del 22.10.2019, ha provveduto a pagare la sanzione prevista dall'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, determinata nella misura minima di € 516,00;

Visto

- il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 24.09.2019 con verbale n° 10, parere progress. n° 54, senza prescrizioni:

DECRETA

1. di rilasciare L'AUTORIZZAZIONE per l'accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 22/01/2004 n° 42 e ss.mm.ii., senza prescrizioni, relativamente all'istanza presentata da De VINCENTIIS Anna, residente a Casal Velino SA, fraz. Marina, via Torre, 24.05.2019 prot. n° 4965, circa l'esecuzione di **"Opere in difformità dal P.C. n° 26 del 29.05.2016, afferenti l'unità residenziale con relative aree di pertinenza, sita in via Torre della frazione Marina"**, riportata in catasto al fog. 31 col mappale n° 1388 sub 7, in assenza di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D. lgs. n° 42/2004, sulla base degli elaborati allegati;
2. di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali, al richiedente;

3. Di disporre altresì l'inserimento del presente provvedimento nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune <http://www.comune.casalvelino.sa.it>, nonché la sua trasmissione alla Soprintendenza A.B.A.P. delle Province di Salerno ed Avellino, alla Regione Campania ed all'Ente Parco nazionale del C.V.D.A.

4. Di dare atto che:

- *Il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal citato D.Lgs. n. 42/2004 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;*
- *il presente provvedimento, ai sensi del vigente art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;*
- *ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci A1 e A31 dell'allegato A al DPR 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;*
- *contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;*
- *in base alle disposizioni dell'art. 146, comma 12 del D.lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.*

**Il Responsabile del Procedimento
per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica**

Arch. Edmondo Scarpa

